



# CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO FORNITURA A NOLEGGIO E CONSEGNA DI N. 1 AUTOCARRO CON ATTREZZATURA COMPATTANTE A CARICO POSTERIORE DA 25 MC CIRCA

# **CIG ZB73397F98**

L'anno duemilaventuno (2021), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

 AVV. MARCO GIUNTI, nato a Livorno (LI) il 30/05/1957, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Loc. Le Morelline due snc – 57016 Rosignano Solvay – C.F./P.IVA 01098200494, presso la cui sede legale è domiciliato ai fini della carica

e

– FURIO FABBRI nato a Firenze (FI) il 16/09/1958, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Pietro Fanfani 111/A – 50127 Firenze, C.F./Partita IVA 08605630014 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, iscritta al n. FI-537532 del R.E.A. di Firenze, di seguito nel presente atto denominata "esecutore"

sottoscrivono il presente Contratto avente ad oggetto il noleggio e la consegna di n. 1 autocarro con attrezzatura compattante a carico posteriore da 25 mc circa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani come di seguito riportato.

Il soggetto locatore GORENT S.P.A. risulta iscritto all'Albo Autotrasportatori al N. FI4611567Y ed al Registro Elettronico Nazionale N. M0116124 in data 20/04/2015.

Il veicolo oggetto del contratto è messo a disposizione senza conducente in via esclusiva all'impresa locataria R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa per la durata del contratto e lo stesso veicolo sarà guidati esclusivamente da personale alle dipendenze della suddetta impresa locataria.

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it







# **PARTI CONTRAENTI**

### Soggetti

Le parti contraenti del contratto sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente.

#### Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

# Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

#### Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc.

### Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it

# **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

Stefano Cecchetti – Tel. 345/9657156 – stefano.cecchetti@reaspa.it

#### **Esecutore**

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto.

# **OGGETTO**

#### Oggetto del contratto

Fornitura a noleggio e consegna di n. 1 autocarro con attrezzatura compattante a carico posteriore da 25 mc circa, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con targa GB688ZG.

# PRESTAZIONI RICHIESTE

#### Caratteristiche funzionali:

L'autocarro attrezzato deve:

- Poter ricevere i rifiuti da mezzi satelliti quali autocarri a vasca semplice (tipo Porter) in dotazione alla Stazione Appaltante;
- Poter ricevere i rifiuti da mezzi satelliti quali autocarri a caricamento posteriore in dotazione alla Stazione Appaltante, quali Farid PN10;
- Poter conferire presso impianti a fossa con muretto di battuta delle seguenti dimensioni: 280 mm (altezza) x 350 mm (profondità);

www.reaspa.it Pagina 2 di 10



Il locatario si obbliga a prendere visione delle attrezzature di cui sopra, in possesso della Stazione Appaltante, affinché l'autocarro in noleggio risulti compatibile con queste ultime, senza poter opporre eccezioni di sorta.

### Caratteristiche tecniche minime:

Vedi "Allegato 1 Offerta Tecnica".

#### Prestazioni accessorie

Sono omnicomprensivi nel noleggio i seguenti servizi accessori per tutta la durata del contratto.

- Manutenzione full service da effettuarsi presso le officine autorizzate dell'esecutore con eventuali interventi su strada comprensiva di:
  - a) Tagliandi di manutenzione come previsto dal libretto di uso e manutenzione;
  - b) Risoluzione anomalie di funzionamento;
  - c) Ripristino di tutti i materiali e pezzi di ricambio usurati al fine di mantenere il perfetto funzionamento della macchina;
  - d) Manutenzioni ordinarie e straordinarie dovute a rotture;
- Assicurazione e bollo.

#### Modalità di esecuzione

L'esecutore deve fornire i riferimenti telefonici del tecnico incaricato a ricevere le segnalazioni che potranno pervenire tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 20:00.

In caso di assoluta necessità e previo accordo con l'esecutore, REA Spa potrà provvedere direttamente ad eseguire piccoli interventi, di manutenzione e/o riparazione, di competenza dell'esecutore e rimettere le spese sostenute allo stesso.

Sono a carico di REA Spa il lavaggio del mezzo ed i controlli dei liquidi di funzionamento.

Alla consegna del mezzo dovrà essere sottoscritto dal DEC e da un tecnico incaricato dall'esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto.

Il tecnico incaricato dall'esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione del mezzo e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all'uso designato ed agli operatori manutentori.

L'avvio dell'esecuzione effettiva del noleggio non potrà essere autorizzato senza previo esaurimento delle attività di formazione predette e completamento con esito positivo della messa in funzione del mezzo.

Al termine dell'esecuzione del noleggio, sarà redatto il Verbale di Ritiro (Allegato B) che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall'esecutore(come sopra).

L'esecutore conferma e garantisce il legittimo godimento ed utilizzo secondo legge del mezzo oggetto del contratto e garantisce REA Spa da ogni qualsivoglia altrui relativa contestazione, obbligandosi a tenerla indenne.

L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

www.reaspa.it Pagina 3 di 10



# **IMPORTO DEL CORRISPETTIVO**

L'importo del contratto è dato da:

- Canone mensile: € 3.850,00 cad. moltiplicato per il numero di mesi di noleggio (massimo 3 per un totale massimo di € 11.550,00)

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura e del pagamento, come per legge.

# **DURATA DEL CONTRATTO**

# Termini di validità

Il contratto ha validità di massimo n.3 mesi naturali e consecutivi.

E' fatta salva la facoltà della Committente di interrompere il contratto di noleggio prima del termine di validità sopra indicato qualora il noleggio del mezzo non risulti più necessario, garantendo la validità minima di n.1 mese.

In tal caso la Committente ne darà comunicazione all'operatore economico con un preavviso non inferiore a 7 giorni dallo scadere del nuovo termine di validità contrattuale, garantendo comunque l'esecuzione della prestazione fino al termine della mensilità in corso.

Le date di inizio e di fine noleggio sono quelle riportate nel Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del contratto.

La consegna deve avvenire presso la sede di REA Spa, sita in Rosignano Solvay (LI), Loc. Le Morelline due snc.

# Calcolo dei giorni

Ai fini della quantificazione del corrispettivo e delle eventuali penali vengono convenzionalmente determinati tra le parti un numero di giorni complessivi pari a 30.

I giorni ed i mesi di durata del noleggio si intendono continuativi e corrono a partire dall'autorizzazione all'avvio dell'esecuzione, la cui data è comprovata dalla contestuale sottoscrizione del Verbale di Consegna (Allegato A) da parte del DEC e dell'esecutore.

# **TUTELA DEI LAVORATORI**

L'esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a

www.reaspa.it Pagina 4 di 10



positiva definizione delle procedure medesime. REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

# TEMPI DI ESECUZIONE

# Atti preliminari

Contestualmente alla firma del contratto l'esecutore dovrà fornire a REA Spa i seguenti documenti:

- a) Libretto di circolazione (o, in caso di macchine nuove, "foglio di via")
- b) Libretto di uso e manutenzione
- c) Certificato di conformità alle Direttive CE
- d) Eventuale copia di autorizzazione alla sub locazione (tra l'esecutore e la società finanziaria o leasing)

La mancata consegna della predetta documentazione costituisce condizione impeditiva della sottoscrizione del contratto. L'aggiudicazione a suo favore sarà revocata e si procederà a nuova aggiudicazione a favore dell'operatore economico che sarà individuato come per legge. Salvo il rispetto delle condizioni di legge e la verifica sul possesso dei requisiti prescritti anche per quest'ultimo.

L'esecutore si obbliga a fornire immediatamente a REA Spa, non appena intervengano eventuali mutamenti nel contenuto dei predetti documenti, le informazioni e la documentazione relativa a consentire la prosecuzione del noleggio e all'utilizzo del mezzo senza soluzione di continuità e senza danni e/o rischi per REA Spa. L'inadempimento al predetto obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale e REA Spa potrà conseguentemente risolvere e/o eseguire il contratto in danno dell'esecutore inadempiente, salvo il diritto di REA Spa al risarcimento per ogni eventuale ulteriore maggior danno.

# PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI

Le penali saranno applicate in caso di ritardo nella fornitura del mezzo e sono stabilite nella misura dell'1,00% (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il numero di giorni cui deve essere riferita la penale effettivamente da applicare è pari al numero di giorni ritardo rispetto al termine di consegna previsto.

In caso di fermo macchina per esigenze di manutenzione e/o riparazione e/o comunque per responsabilità e/o di competenza dell'esecutore, sarà facoltà di REA Spa applicare una riduzione del corrispettivo.

Le sanzioni contrattuali saranno applicate nelle seguenti situazioni:

www.reaspa.it Pagina 5 di 10



- a) Quando, avendo REA Spa richiesto un intervento di manutenzione/riparazione, l'esecutore non intervenga e non ripristini la effettiva ottimale funzionalità del mezzo nelle 48 ore consentite
- b) Quando la durata complessiva dei fermi macchina nel periodo di effettivo noleggio, sarà di durata superiore al 15% dei giorni contrattualizzati, anche non consecutivi, tra loro, ed anche legati ad eventi diversi, pur in presenza di interventi dell'esecutore entro le 48 ore previste dal contratto

La misura delle sanzioni contrattuali da applicare è determinata moltiplicandone il valore unitario per il numero di giorni cui deve essere riferita.

Il valore unitario delle sanzioni contrattuali è calcolata dividendo per 30 il corrispettivo del canone mensile dovuto.

L'applicazione delle sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub a) non esclude l'applicazione di sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub b) pertanto possono essere cumulate.

REA Spa opererà automaticamente la compensazione tra la penale/ sanzione contrattuale e le somme dovute all'esecutore per lo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto dal quale la penale/sanzione contrattuale è maturata e tratterrà le corrispondenti somme dal pagamento per esso dovuto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

# **VARIAZIONI/VARIANTI**

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge.

# **CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Per stati da avanzamento prestazioni, da fatturare con cadenza mensile alla scadenza del primo mese dall'avvio dell'effettivo noleggio.

Nella misura indicata dalla committente in caso di applicazione di penali/sanzioni contrattuali che saranno portate in detrazione rispetto al corrispettivo periodico teorico.

Prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al Dec Sig. Stefano Cecchetti alla seguente mail <u>stefano.cecchetti@reaspa.it</u> l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.

Resta inteso che, qualora a seguito di comunicazione della Committente il contratto cessi di avere efficacia anticipatamente, l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per la prestazione esattamente eseguita fino al nuovo termine di validità indicato dalla Committente senza più nulla a pretendere dalla stessa per qualsivoglia ragione e/o titolo inerente al mezzo noleggiato e rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

# **Split Payment**

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti".

www.reaspa.it Pagina 6 di 10



### Fatturazione elettronica

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comunichiamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

### MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contenuto del contratto è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte dalla committente in forma scritta e comunque nei limiti di legge.

# PAGAMENTI E CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite ed accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure medio tempore correre i relativi termini per interessi.

# DOCUMENTI DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti, anch'essi sottoscritti e di cui le parti hanno già accettato i contenuti, che ne costituiscono parte integrante, anche se non formalmente qui allegati (Offerta; Allegato 1 Offerta Tecnica; Allegato E; Mod. S.7.4.1; Documento d'identità del dichiarante).

# CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto che possano influire sull'esecuzione dello stesso;

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o

www.reaspa.it Pagina 7 di 10



la sopravvenienza di elementi ulteriori.

# OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

# OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

# **OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

### **CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

# TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

# **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

www.reaspa.it Pagina 8 di 10



- 2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
  - Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
  - Identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".
- 3. Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
- 4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
- 5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
- 6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
- 7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
- 8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

www.reaspa.it Pagina 9 di 10



- 9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
- 10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
- 11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. L'esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo: https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea.

# **SPESE GENERALI**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del Contratto faranno carico all'esecutore.

R.E.A. ROSIGNANO EN	ERGIA AMBIENTE SPA
	L'Amministratore Unico
	Avv. Marco Giunti
	L'esecutore
	GORENT S.P.A.

www.reaspa.it Pagina 10 di 10